

**ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE**

Art. 19.

(Definizioni).

1. *Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.*

2. *Per immersioni organizzate le immersioni di cui al comma 1 organizzate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzati all'addestramento, all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.*

3. *Per immersioni libere le immersioni di cui al comma 1 che non rientrano nella previsione del comma 2.*

4. *Per centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese commerciali, anche in forma di cooperativa, e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che abbiano la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono offrire i relativi servizi solo ai propri associati e nel relativo statuto non possono essere previste limitazioni nei diritti di voto degli stessi.*

Art. 20

(Immersioni libere)

Le immersioni libere sono soggette solo agli obblighi di segnalamento di cui all'art. 25

Art. 21

(Immersioni organizzate finalizzate all'accompagnamento di subacquei ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie)

1 *I servizi relativi al mero trasporto di subacquei sul luogo di immersione, senza altre prestazioni complementari, sono erogabili anche nell'ambito di contratti di trasporto nautico di persone, locazione e noleggio di unità navali. Inoltre, per agevolare la riconversione della flotta peschereccia in attività ecosostenibili, sono effettuabili anche con unità navali adibite ordinariamente all'attività di pesca professionale.*

2 *I servizi relativi alla prestazione di attività complementari al trasporto di subacquei sul luogo di immersione sono erogabili solo da centri di immersione, fermo restando la possibilità di guide ed istruttori di operare in via autonoma. La locazione di bombole e di attrezzature è erogabile anche da attività commerciali che hanno come oggetto la vendita al pubblico delle stesse.*

3. *Qualora sia erogato il solo supporto tecnico/logistico di superficie la responsabilità delle attività sott'acqua è esclusivamente dei singoli subacquei che effettuano l'immersione.*

4. *Qualora sia erogato anche il servizio di immersione guidata il centro di immersione risponde in solido con la guida.*

5. *Qualora sia erogato anche il servizio di addestramento il centro di immersione risponde in solido con l'istruttore.*

6 *La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.*

7 I centri di immersione devono avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 10.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale obbligo è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi.

Art. 22

(Immersioni guidate)

1 Le immersioni guidate sono quelle immersioni nelle quali una guida subacquea si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti a guidare l'immersione, vale a dire stabilire il percorso, la profondità e la durata dell'immersione e/o erogare prestazioni accessorie determinate nel contratto, anche relative a garantire la sicurezza dei partecipanti. La guida può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lei direttamente effettuate.

2 La natura ed i dettagli del servizio offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dai subacquei nel quale deve essere anche descritto il luogo di immersione con il grado di difficoltà della stessa. La mancanza della forma scritta o l'assenza della descrizione dell'immersione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo. Inoltre, qualora non siano indicati i compiti della guida, si presume che quest'ultima abbia anche assunto l'obbligo di garantire la sicurezza dei singoli subacquei.

3. La guida subacquea deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi

4. La guida subacquea deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione rilasciando ad essi, prima dell'immersione, un biglietto da visita con i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.

5. Il numero massimo dei subacquei guidati per singola guida è fissato in 8.

Art. 23

(Immersioni di addestramento)

1 Le immersioni di addestramento sono quelle immersioni nelle quali un istruttore subacqueo si obbliga contrattualmente, a titolo oneroso o gratuito, nei confronti dei partecipanti ad insegnare tecniche subacquee, di diverso livello a secondo della natura del corso. L'istruttore può essere anche dipendente o prestare in maniera autonoma la propria attività per un centro di immersione, nel qual caso risponderà in solido con quest'ultimo per le attività da lui direttamente effettuate.

2 La natura ed i dettagli e gli standard minimi del corso offerto devono risultare da un contratto sottoscritto dagli allievi. La mancanza della forma scritta o l'assenza degli standard minimi comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la nullità relativa del contratto che può essere fatta valere solo dal singolo subacqueo.

3. L'istruttore subacqueo deve avere una polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità verso terzi derivanti dall'attività subacquea ed addestramento subacqueo e complementari per un massimale di € 5.000.000. Copia della polizza deve essere esibita a richiesta dei clienti. L'omissione di tale requisito è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000 e con la sospensione dell'attività fino a 6 mesi

4. L'istruttore subacqueo deve dimostrare ai clienti la sua qualificazione indicando nel contratto od in una apposita informativa scritta precontrattuale i dati delle qualificazioni possedute, anche rilasciate da organizzazioni didattiche private, in modo che i clienti possano liberamente valutarle. La non veridicità di quanto indicato è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000.

5. Il numero massimo dei subacquei in acque libere per singolo istruttore è fissato in 6.

Art. 24

(Organizzazioni didattiche subacquee)

1 le imprese o associazioni che hanno come attività, ancorché non esclusiva, la formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei devono obbligatoriamente pubblicare i propri standard ed un estratto delle procedure adottate su di un sito web il cui indirizzo deve essere riportato su tutti i moduli e gli attestati da esse fornite.

L'omessa pubblicazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000.

Art. 25

(Segnalamenti)

1 Nelle immersioni diurne la guida, l'istruttore o, in caso di immersioni non guidate o non di addestramento, ciascuno dei componenti il singolo gruppetto di subacquei in solido fra loro, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. La bandiera può anche essere integrata nel galleggiante purché in maniera da non confondersi con esso. E' sufficiente un solo segnale per tutti i subacquei che comunque operino nel raggio previsto da esso.

2 Nelle immersioni notturne tale obbligo è sostituito con un segnalamento costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte.

3 Qualora siano utilizzate unità navali di appoggio tali segnalamenti possono essere sostituiti e/o integrati di giorno da una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca e da una bandiera recante il codice alfa del codice internazionale dei segnali, di notte da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte, issate e poste sull'unità navale stessa.

4 I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

5 I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.

6 Solo in caso di immersioni con autorespiratore può essere possibile per i singoli subacquei allontanarsi, ad una profondità maggiore di 10 metri, dal raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti purché rechino con loro un pallone gonfiabile in immersione e recante su di esso la bandiera di cui al comma 1 o, per le immersioni notturne, una luce gialla stagna di cui al comma 2, con l'obbligo di lanciarlo in superficie qualora si trovino a più di 50 metri dal segnale principale ed a una profondità minore di 10 metri.

7 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300

8 Le unità navali transittanti in zona hanno l'obbligo di tenersi ad almeno 100 metri dai segnalamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo e di moderare la velocità, ad eccezione di unità trasportanti subacquei e dirette nel medesimo sito di immersione che nella fascia dei 100 metri hanno l'obbligo di tenere i motori al minimo e navigare a vista ponendo idonee vedette fino al punto di ormeggio.

9 La violazione degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.000 e la sospensione della patente nautica, quando richiesta per la conduzione dell'unità navale, per un anno.

Art. 26

(Misure di sicurezza)

1 Per le immersioni di cui all'art. 21, qualora non si svolgano da terra, sono obbligatorie le seguenti dotazioni di sicurezza, aggiuntive alle altre eventualmente prescritte:

- a) Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola da almeno tre litri se munita con erogatore a domanda o sistemi analoghi.*
- b) Mezzo di comunicazione che consenta di allertare i centri di soccorso con batterie di riserva*
- c) Bombola da almeno 15 litri contenente gas respirabile e munita di almeno due primi stadi e quattro secondi stadi con manometro da calare dall'unità navale di appoggio durante le immersioni ad una profondità di 5 metri.*

2 I compressori destinati alla ricarica delle bombole di gas per uso respiratorio subacqueo, diverse da usi medicali, devono avere, al fine di monitorare la qualità del gas, anche un igrometro in grado

3 La violazione degli obblighi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 350 a € 1.000.

di indicare i mg/m³ di umidità.

4 La ricarica, l'uso ed il trasporto di bombole di gas per uso subacqueo e per quello di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, da dimostrare attraverso autocertificazione del richiedente, non sono soggette alla normativa sui gas medicali.

Art. 27

(Limitazioni)

1 Le immersioni di cui al primo comma dell'art. 19 possono essere vietate, con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, solo a distanza inferiore a m. 150 dagli impianti fissi e dalle reti da posta, a distanza inferiore a m. 150 dalle navi mercantili e a m. 200 delle navi militari ancorate fuori dai porti, nelle zone di mare di regolare transito per l'entrata e l'uscita dei porti e per l'ancoraggio ed in via eccezionale e per un periodo non superiore a 40 giorni qualora sopravvengano eccezionali esigenze di sicurezza e di salvaguardia della vita umana in mare debitamente documentate. In nessun caso possono essere imposte immersioni guidate.